

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	19
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia. C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1 ^a e 2 ^a del Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	21
Disposizioni in materia di azione di classe. C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	21
ALLEGATO (<i>Emendamenti approvati</i>)	24

SEDE REFERENTE

Giovedì 14 maggio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 9.55

Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio.

C. 3008, approvata dal Senato, C. 1194 Colletti, C. 2165 Ferranti, C. 2771 Dorina Bianchi, C. 2777 Formisano, C. 330 Ferranti, C. 675 Realacci, C. 1205 Colletti, C. 1871 Civati, C. 2164 Ferranti e C. 2774 Dorina Bianchi.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, da conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni competenti.

Jole SANTELLI (FI-PdL) rileva di aver presentato una serie di emendamenti sostanzialmente soppressivi del testo senza poi partecipare alla seduta della Commissione nella quale si sono esaminati gli emendamenti non per mancanza di rispetto verso la Presidenza della Commissione o i colleghi, quanto piuttosto per la consapevolezza che anche in questo caso vi sarebbe stato un finto esame degli emendamenti, secondo una prassi cara al Governo secondo cui l'esame dei provvedimenti viene fatto presso un solo ramo del Parlamento, lasciando all'altro il compito di ratificare. Nel caso in esame, è stato posto a lunedì scorso il termine per la presentazione degli emendamenti, i quali sono stati esaminati in una sola seduta, ed oggi è già prevista la discussione sulle linee generali in Assemblea.

Per quanto attiene al merito, evidenzia come, al contrario di quanto fatto nella

scorsa legislatura quando si è approvato la cosiddetta legge Severino, il testo si limiti ad affrontare il tema della lotta alla corruzione sotto l'ottica riduttiva dell'inasprimento delle pene, mentre, invece, occorrono interventi volti a prevenire il fenomeno corruttivo specialmente attraverso una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa. Come ha avuto modo di dichiarare il Presidente del Consiglio e lo stesso Ministro della Giustizia in occasione dell'esame al Senato, non è l'inasprimento delle pene che garantisce la sconfitta della corruzione.

Nel testo, inoltre, sono contenute delle disposizioni molto gravi come quella sulla « premialità », che peraltro sono proprio quelle che aveva chiesto il *Pool* di Milano nel 1992, secondo una visione che parifica il legame corruttivo al vincolo dell'associazione di stampo mafioso.

Conclude sottolineando la pochezza di un testo che avrà come unico risultato concreto l'interruzione il *counter* di *Sky tg 24*.

Il viceministro Enrico COSTA fa presente che al Senato si è svolto un dibattito molto serrato al quale il Governo ha partecipato attivamente anche attraverso la presentazione, su forti pressioni della Commissione, dell'emendamento sul falso in bilancio, poi approvato. Osserva che il testo in esame affronta alcuni temi che si intersecano con altri temi contenuti in altri provvedimenti, come ad esempio quello sulla prescrizione, in merito ai quali occorrerà fare un coordinamento. Ricorda a tale proposito l'intervento del Ministro Orlando in Assemblea quando la Camera ha approvato il testo sulla prescrizione.

Non condivide le critiche dell'onorevole Santelli sulla questione della cosiddetta premialità, rilevando come in realtà il testo si limiti a prevedere una circostanza attenuante nel caso in cui l'imputato o l'indagato fornisca un contributo utile alle indagini. Si tratta di una norma essenziale nella lotta contro la corruzione, considerato che tale reato è caratterizzato da un vincolo molto stretto tra il corrotto ed il corruttore che lo Stato ha l'obbligo di rompere.

In merito all'esame presso la Camera, il Governo si è limitato a rispettare la volontà della Commissione giustizia che ha inteso non modificare il testo ritenendo sufficiente l'esame svolto al Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica all'onorevole Santelli in merito all'insufficienza del testo in esame facendo presente che questo è diretto a completare il lavoro svolto nella scorsa legislatura quando si è approvata la cosiddetta legge Severino senza poter chiudere in maniera esaustiva, a causa dell'improvvisa apposizione della questione di fiducia, la parte relativa alla risposta sanzionatoria penale.

Vittorio FERRARESI (M5S) ritiene molto grave quanto dichiarato dal Vice Ministro che ha fatto intendere che il testo è stato bloccato per lungo tempo al Senato e che il Governo è favorevole al fatto che presso la Camera non ci sia sostanzialmente alcun dibattito. A questo proposito ricorda che l'esame in Commissione giustizia è stato di fatto bloccato da una dichiarazione del relatore che ha richiamato in seduta un'agenzia Ansa nella quale venivano riportate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio secondo il quale il testo deve essere necessariamente approvato entro il 31 maggio, escludendo così la possibilità di qualsiasi modifica. A tale proposito si chiede per quale ragione la maggioranza abbia acconsentito lo svolgimento di audizioni.

Conclude dichiarando il voto contrario del suo gruppo su un testo che ha troppe carenze per poter essere valutato positivamente.

Walter VERINI (PD) considera del tutto condivisibili le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in merito all'approvazione entro il mese di maggio della legge anti corruzione considerato che si tratta di un provvedimento atteso non soltanto dal paese ma anche dall'Europa che segue con molta attenzione la questione della legalità in Italia. All'onorevole Santelli ricorda che sono stati approvati diversi emendamenti che fanno sistema con quello in corso

d'esame. In particolare, ricorda l'introduzione del reato di auto riciclaggio e la sostanziale modifica del reato di scambio elettorale politico-mafioso. Occorre tenere conto, inoltre, che è stato da poco trasmesso dal Senato il disegno di legge di riforma della pubblica amministrazione che è diretto a rendere più agevole, meno discrezionale e più trasparente l'attività della PA. Non si può inoltre non ricordare che la Camera ha approvato una sostanziale modifica della disciplina della prescrizione che prevede, tra l'altro, l'aumento specifico della prescrizione dei reati di corruzione. Conclude sottolineando come il testo in esame rappresenti una importante spinta alla lotta contro la corruzione, esprimendo forte perplessità sull'atteggiamento di coloro che, anziché avere un atteggiamento costruttivo, cerca di ostacolare l'approvazione del testo.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole David Ermini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Jole SANTELLI (FI-PdL) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Vittorio FERRARESI (M5S) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

C. 2848, approvata dalle Commissioni permanenti 1^a e 2^a del Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che è stato avviato il procedimento per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa. Considerato che il Governo ed alcuni gruppi non hanno ancora dato il loro consenso al trasferimento di sede e che comunque sono stati espressi i pareri di competenza dalle Commissioni, ritiene opportuno comunque concludere l'esame in sede referente.

Fa presente che ciò non preclude la possibilità di esaminare il provvedimento in sede legislativa.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Walter Verini, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Sospende pertanto brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11, è ripresa alle 11.15.

Disposizioni in materia di azione di classe.

C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 maggio 2015.

Jole SANTELLI (FI-PdL) annuncia che ritira tutti gli emendamenti da lei presentati, avendo preso atto che tra il relatore ed il Governo sono intervenuti degli accordi che si tramuteranno in proposte di riformulazioni che saranno sicuramente approvate dalla maggioranza.

Donatella FERRANTI, *presidente*, invita il relatore ed il Governo ad esprimere i pareri sulle proposte emendative presentate.

Alfonso BONAFEDE (M5S), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, delle proposte emendative Gitti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11. Esprime parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, per l'emendamento Verini 1.55 (*vedi allegato*). Formula parere contrario sugli emendamenti Guerini 1.34, 1.33, Schullian 1.1, Guerini 1.36. Si rimette alle valutazioni della Commissione per la proposta emendativa Guerini 1.35. Esprime parere contrario sugli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.59, Gitti 1.12 e 1.13. Formula parere favorevole, se riformulato nella maniera che illustra, per l'emendamento Verini 1.30 (*vedi allegato*). Esprime parere contrario per i successivi emendamenti Mazziotti Di Celso 1.51, Paglia 1.16 e 1.17, Farina 1.18, Mazziotti Di Celso 1.52, Guerini 1.37 e Mazziotti Di Celso 1.53. Formula parere favorevole, previa riformulazione, per l'emendamento Verini 1.31 (*vedi allegato*) e parere contrario per le successive proposte emendative Schullian 1.2, Guerini 1.38, Schullian 1.3, Guerini 1.39, Schullian 1.4, Guerini 1.40, 1.41 e 1.42, Mazziotti Di Celso 1.58, Guerini 1.43, Mazziotti Di Celso 1.54, Guerini 1.44 e 1.45, Schullian 1.5, Mazziotti Di Celso 1.55. Si rimette alle valutazioni della Commissione per la proposta emendativa Colletti 1.50. Esprime parere contrario sugli emendamenti Guerini 1.46 e 1.47, Mazziotti Di Celso 1.56, Guerini 1.48, Schullian 1.6 e 1.7, Guerini 1.49, 1.70 e 1.51, Mazziotti Di Celso 1.57, Sannicandro 1.14 e 1.15 e Guerini 1.52. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Verini 1.010. (*ex 1.32*) e raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 2.100 e 3.100.

Il viceministro Enrico COSTA, esprime parere conforme a quello del relatore, salvo che per l'emendamento Colletti 1.50 sul quale esprime parere contrario.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

Walter VERINI (PD) dichiara di accettare tutte le riformulazioni proposte dal relatore e dal Governo.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.55 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.55 (*nuova formulazione*) non sono posti in votazione gli emendamenti 1.34, 1.33 e 1.36.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.1, 1.59, 1.12 e 1.13, si intende che questi vi abbia rinunciato.

Il viceministro Enrico COSTA, invita l'onorevole Giuseppe Guerini, che accetta la sollecitazione, a ritirare al fine di un ulteriore approfondimento per l'Assemblea, il proprio emendamento 1.35.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.30 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 (*nuova formulazione*) non è posto in votazione l'emendamento 1.37.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.51, 1.16, 1.17, 1.18, 1.52, 1.53, si intende che questi vi abbiano rinunciato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.30 (*nuova formulazione*) non sono posti in votazione gli emendamenti 1.51, 1.16, 1.17, 1.18 e 1.52.

La Commissione approva l'emendamento Verini 1.31 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.58, 1.54, 1.5, 1.55, 1.56, 1.6, 1.7, 1.57, 1.14, 1.15 si intende che questi vi abbia rinunciato.

A seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.31 (*nuova formulazione*), non sono posti in votazione gli emendamenti 1.38, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.50, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.70, 1.51, 1 e 1.52.

Vittorio FERRARESI (M5S), ritiene che l'emendamento Colletti 1.50, che sottoscrive, non debba essere considerato sostanzialmente precluso, in quanto affronta questioni non toccate dall'emendamento approvato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replica che l'emendamento incide formalmente su una disposizione del testo già modificata da un emendamento approvato, per cui formalmente l'emendamento 1.50 non può essere esaminato. Tuttavia, il

contenuto di tale emendamento non è incompatibile con quanto già approvato, per cui lo pone in votazione considerandolo come aggiuntivo di un nuovo articolo nel titolo VII-*bis* del codice di procedura civile di cui all'articolo 1 del testo base.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 1.50 e approva l'articolo aggiuntivo Verini 1.010. (*ex 1.32*) (*vedi allegato*) e gli emendamenti del relatore 2.100 (*vedi allegato*) e 3.100 (*vedi allegato*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.50

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di azione di classe.
C. 1335 Bonafede e C. 3017 Gitti.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

Al comma 1, capoverso ART. 840-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il primo comma con il seguente:

I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni;

b) al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici »;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, è fatto salvo il diritto all'azione individuale salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, nono comma »;

c-bis) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.

Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque

giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al presente comma, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, è comunque fatta salva l'azione individuale dei soggetti aderenti ».

1. 55. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Al comma 1, capoverso ART. 840-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « atto di citazione » aggiungere le seguenti: « davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità ».

b) dopo il primo comma aggiungere il seguente comma 1-bis:

L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare la agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.

c) sostituire il terzo comma e il quarto comma con i seguenti:

La domanda è dichiarata inammissibile:

a) quando è manifestamente infondata;

b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;

c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;

d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

L'ordinanza che decide sull'inammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica di cui al comma 1-bis, entro quindici giorni dalla pronuncia.

Quando la inammissibilità è dichiarata a norma del terzo comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte d'appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

1. 30. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Al comma 1, sostituire dal capoverso ART. 840-quater al capoverso ART. 840-vicies semel con i seguenti:

ART. 840-quater.

(Pluralità delle azioni di classe).

Le azioni di classe proposte presso il medesimo ufficio giudiziario per i medesimi fatti e nei confronti dello stesso convenuto sino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter sono riunite.

La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area di cui all'articolo 840-ter ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.

Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-sexies, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

ART. 840-quinquies.

(Procedimento).

Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede a norma dell'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte ed ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.

Il tribunale procede, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.

Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti è posto a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

ART. 840-sexies.

(Sentenza).

Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:

a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;

b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;

c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per la inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);

d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova dei diritti individuali di cui alla lettera b);

e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per la eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;

f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;

g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;

h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

La sentenza è pubblicata nell'area pubblica di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.

Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Sentito il rappresentante comune, il giudice delegato può in ogni tempo revocarlo con decreto.

Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento

delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

ART. 840-septies.

(Modalità di adesione all'azione di classe).

L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici. La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui chiede di aderire;

b) i dati identificativi dell'aderente;

c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;

d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;

e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;

f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;

g) la seguente attestazione: « Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesta che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri »;

h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentarlo e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, sia di natura sostanziale che processuale, relativi al diritto individuale omogeneo di cui alla domanda di adesione;

i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;

j) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante a norma dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.

La domanda è valida:

a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale;

b) o quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.

La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.

L'adesione diventa inefficace in caso di revoca al rappresentante comune del potere di rappresentanza conferito a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.

Rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.

Quando l'azione di classe è stata proposta, a norma dell'articolo 840-quater, terzo e quarto comma, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini rispettivamente previsti dai medesimi commi.

ART. 840-*octies*.

(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-*sexies*, primo comma, lettera e) il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si hanno per non contestati.

Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.

Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.

Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.

Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce

titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune ed ai difensori di cui all'articolo 840-*novies*.

A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

ART. 840-*novies*.

(Spese del procedimento).

Con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:

a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;

b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;

c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;

d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;

e) da 100.001 a 500.000 nella misura dell'1,5 per cento;

f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell'1 per cento;

g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.

Le percentuali di cui al comma precedente sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.

Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.

L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liqui-

dato a norma del primo comma in misura non superiore al cinquanta per cento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) complessità dell'incarico;
- b) ricorso all'opera di coadiutori;
- d) qualità dell'opera prestata;
- e) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
- f) numero degli aderenti.

Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.

Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma.

Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata. In favore dei difensori delle parti che sono intervenute nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e risultate vittoriose, col decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite e risultati vittoriosi.

ART. 840-*decies*.

(Impugnazioni della sentenza).

Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-*sexies* e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impu-

gnazione sono pubblicati nell'area di cui all'articolo 840-*ter*, secondo comma.

Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-*quinquies*, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

ART. 840-*undecies*.

(Impugnazioni del decreto).

Contro il decreto di cui all'articolo 840-*octies* può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto e deve contenere:

- a) l'indicazione del tribunale competente;
- b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
- c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
- d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.

Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque

giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento opposto.

L'aderente può proporre l'azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

ART. 840-*duodecies*.

(*Adempimento spontaneo*).

Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-*octies*, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-*sexies*, e vincolato all'ordine del giudice.

Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.

Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-*novies* possono proporre ricorso a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.

Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

ART. 840-*terdecies*.

(*Esecuzione forzata collettiva*).

L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-*octies* limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-*septies*, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.

Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, col decreto di cui all'articolo 840-*octies*, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-*novies*.

Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice dell'esecuzione in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-*novies*, secondo comma.

Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo, nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-*novies*, primo e secondo comma, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.

Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

ART. 840-*quaterdecies*.

(*Accordi di natura transattiva*).

Il tribunale fino alla precisazione delle conclusioni formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia, all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler profittare dell'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.

Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo, 840-*sexies*, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.

Lo schema è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si ha per non contestato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.

Il provvedimento del giudice è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.

Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma, l'aderente

che ha formulato le contestazioni di cui al terzo comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.

L'accordo transattivo autorizzato dal giudice e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica la autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.

L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma e, in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

ART. 840-*quinquiesdecies*

(*Chiusura della procedura di adesione*).

La procedura di adesione si chiude:

a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;

b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-*undecies*.

Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

ART. 840-*sexiesdecies*.

(*Azione inibitoria collettiva*).

Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comporta-

menti posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti può agire, per ottenere un ordine di cessazione o di non reiterazione della condotta omissiva o commissiva.

L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori o di servizi di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.

La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.

Si applica l'articolo 840-*quinquies*.

Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.

Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.

Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.

Quando la azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.

Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali.

1. 31. (nuova formulazione) Verini, Ermini.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

Art. 1-bis.

(Dell'azione di classe).

1. Dopo l'articolo 196 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile è inserito il seguente titolo:

TITOLO V-bis. DELL'AZIONE DI CLASSE

ART. 196-bis.

(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente e si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.

Il portale dei servizi telematici gestito dal ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo di cui al primo comma prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione.

ART. 1-ter.

(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

1. All'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445), dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.

ART. 1-quater.

(Clausola di invarianza finanziaria).

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante

l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1. 010. (ex 1.32) Verini, Ermini.

ART. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le di-

sposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione dalla medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. 100. Il relatore.

ART. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. 100. Il relatore.